

# REGOLAMENTO

sul rapporto con gli intermediari

## **Fédération Internationale de Football Association**

Presidente:	Joseph S. Blatter
Segretario generale:	Jérôme Valcke
Indirizzo:	FIFA FIFA-Strasse 20 CP 8044 Zurigo Svizzera
Telefono:	+41 (0)43 222 7777
Fax:	+41 (0)43 222 7878
Internet:	FIFA.com

**Indice**

<i>Articolo</i>	<i>Pagina</i>
<b>Regolamento sul rapporto con gli intermediari</b>	
Definizione di intermediario	3
Premessa	3
1 Ambito d'applicazione	4
2 Disposizioni generali	5
3 Registrazione degli intermediari	6
4 Requisiti per la registrazione	7
5 Contratto di rappresentanza	8
6 Obblighi di comunicazione e di pubblicazione / pubblicizzazione	9
7 Compenso degli intermediari	10
8 Conflitti d'interesse	12
9 Sanzioni	13
10 Applicazione degli obblighi delle federazioni	14
11 Misure transitorie	15
<b>Allegato 1</b>	
Dichiarazione dell'Intermediario per le persone fisiche	16
<b>Allegato 2</b>	
Dichiarazione dell'Intermediario per le persone giuridiche	19

**Definizione di intermediario**

Una persona fisica o giuridica che, a titolo oneroso o gratuito, rappresenta i giocatori e/o le società in vista della conclusione di un contratto di lavoro o che rappresenta le società nelle trattative negoziali volte alla conclusione di accordi di trasferimento.

*NB: il termine persona fisica così come quello di persona giuridica è applicabile ai due generi. Ogni termine al singolare è applicabile al plurale e viceversa.*

**Premessa**

La FIFA si fa carico del continuo avanzamento del gioco del calcio e della salvaguardia della sua universale integrità. In quest'ambito, uno dei principali obiettivi della FIFA è promuovere e salvaguardare standard etici molto elevati nei rapporti tra società, giocatori e terzi, e pertanto di agire nel massimo rispetto dei requisiti della buona amministrazione e dei principi della responsabilità finanziaria.

Più specificamente, la FIFA ritiene essenziale tutelare giocatori e società da ogni coinvolgimento in circostanze e pratiche illecite e/o non etiche nell'ambito della conclusione di contratti di lavoro tra giocatori e società e di accordi di trasferimento. Alla luce di tali considerazioni e al fine di affrontare in modo opportuno i rapporti tra giocatori e società, oggi in costante mutamento, nonché di assicurare la trasparenza e il controllo adeguato dei trasferimenti di giocatori, la FIFA ha emanato questo regolamento in conformità all'articolo 4 del Regolamento d'applicazione dello Statuto FIFA. Il presente Regolamento fungerà da standard/requisiti minimi che ogni federazione nazionale sarà tenuta a osservare con facoltà di integrarlo ulteriormente.

# **1** Ambito d'applicazione

## **1.**

Le presenti disposizioni si applicano alle federazioni in relazione ai giocatori e alle società che intendono avvalersi delle prestazioni di intermediari per:

- a) concludere un contratto di lavoro tra un giocatore e una società, o
- b) concludere un accordo di trasferimento tra due società.

## **2.**

Le federazioni nazionali sono tenute ad adottare e applicare perlomeno i presenti standard/requisiti minimi in conformità agli obblighi previsti dal presente Regolamento, ferme restando le leggi prescrittive, nonché ogni altra norma legislativa nazionale vincolante applicabile alle federazioni. Le federazioni saranno inoltre tenute a predisporre proprie norme che recepiscano i principi sanciti dalle presenti disposizioni.

## **3.**

Viene mantenuta la facoltà delle federazioni di andare oltre questi standard/requisiti minimi.

## **4.**

Il presente Regolamento e le eventuali disposizioni integrative che dovessero andare oltre i presenti standard/requisiti minimi attuati dalle federazioni non inficeranno la validità del relativo contratto di lavoro e/o accordo di trasferimento.

## **2** Disposizioni generali

### **1.**

Sia i giocatori, sia le società hanno facoltà di avvalersi delle prestazioni di intermediari nella conduzione delle trattative negoziali volte alla conclusione di un contratto di lavoro e/o di accordi di trasferimento.

### **2.**

Nella procedura di selezione degli intermediari e di conferimento dell'incarico ai medesimi, sia i giocatori, sia le società dovranno agire con la diligenza richiesta dalle circostanze. In tale contesto, per diligenza si intende che giocatori e società dovranno adoperarsi, entro limiti ragionevoli, per garantire che gli intermediari firmino la relativa Dichiarazione dell'Intermediario e il contratto di rappresentanza concluso tra le parti.

### **3.**

Ogniquale volta un intermediario dovesse essere coinvolto in un'operazione, dovrà essere registrato ai sensi del successivo articolo 3.

### **4.**

È fatto divieto a giocatori e società di avvalersi di funzionari, secondo la definizione datane al punto 11 della sezione Definizioni dello statuto della FIFA, come intermediari.

## **3** Registrazione degli intermediari

### **1.**

Nell'interesse della trasparenza, ogni federazione è tenuta a istituire un sistema di registrazione degli intermediari che dovrà essere pubblicato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, più avanti. Gli intermediari dovranno essere registrati nel relativo sistema di registrazione ogniqualvolta sono personalmente coinvolti in una specifica operazione (cfr. commi 2 e 3 di seguito).

### **2.**

Nell'ambito del suddetto sistema di registrazione, le federazioni dovranno prevedere che società e giocatori che ricorrono alle prestazioni di un intermediario forniscano perlomeno la Dichiarazione dell'Intermediario, conformemente agli allegati 1 e 2 del presente Regolamento. Le federazioni potranno richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione.

### **3.**

In seguito alla conclusione della relativa operazione, un giocatore che ricorra alle prestazioni di un intermediario come previsto dal precedente articolo 1, comma 1a), dovrà fornire alla federazione della società con la quale ha firmato il proprio contratto di lavoro perlomeno la Dichiarazione dell'Intermediario e l'eventuale altra documentazione richiesta dalla federazione. In caso di rinegoziazione di un contratto di lavoro, un giocatore che ricorra alle prestazioni di un intermediario dovrà fornire la stessa documentazione anche alla federazione cui è affiliata la sua società di provenienza.

### **4.**

A seguito della conclusione della relativa operazione, una società che ricorra alle prestazioni di un intermediario come previsto dal precedente articolo 1, comma 1b), dovrà fornire alla federazione della società presso la quale il giocatore in questione dovrà essere registrato perlomeno la Dichiarazione dell'Intermediario e l'eventuale altra documentazione richiesta dalla federazione. Se la società cedente dovesse essersi avvalsa delle prestazioni di un intermediario, tale società dovrà anch'essa fornire alla propria federazione una copia della Dichiarazione dell'Intermediario.

### **5.**

La suddetta notifica da parte di giocatori e società dovrà essere effettuata ogniqualvolta ha luogo un'attività rientrante nell'ambito dell'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento.

## **4** Requisiti per la registrazione

### **1.**

Oltre alle informazioni fornite alla relativa federazione dal giocatore o dalla società in applicazione del precedente articolo 3 e prima che il relativo intermediario possa essere registrato, la federazione interessata dovrà perlomeno avere accertato che l'intermediario in questione goda di una reputazione impeccabile.

### **2.**

Qualora l'intermediario interessato dovesse essere una persona giuridica, la federazione responsabile della registrazione dell'operazione dovrà anche avere accertato che i rappresentanti della persona giuridica nell'ambito dell'operazione in questione godano di una reputazione impeccabile.

### **3.**

Le federazioni dovranno altresì sincerarsi che l'intermediario ingaggiato da una società e/o un giocatore, nello svolgimento della propria attività, non abbia rapporti contrattuali con leghe, federazioni, confederazioni o con la FIFA che possano comportare un potenziale conflitto di interessi. Agli intermediari è fatto divieto di lasciare intendere, direttamente o indirettamente, che esista un siffatto rapporto contrattuale con leghe, federazioni, confederazioni o con la FIFA in riferimento alle proprie attività.

### **4.**

Si riterrà che le federazioni abbiano ottemperato agli obblighi derivanti loro dai precedenti commi da 1 a 3 qualora avranno ottenuto dall'intermediario interessato una Dichiarazione dell'Intermediario debitamente firmata in conformità agli allegati 1 o 2 del presente Regolamento.

### **5.**

Il contratto di rappresentanza che l'intermediario conclude con un giocatore e/o una società (cfr. successivo articolo 5) dovrà essere depositato presso la federazione all'atto della registrazione dell'intermediario.

## **5** Contratto di rappresentanza

### **1.**

Ai fini di chiarezza, società e giocatori dovranno indicare nel relativo contratto di rappresentanza la natura del rapporto giuridico intercorrente con gli intermediari, specificando ad esempio, se le attività dell'intermediario costituiscano una prestazione, una consulenza ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 1 del presente Regolamento, collocamento occupazionale o rapporto giuridico di altra natura.

### **2.**

I punti principali del rapporto giuridico instaurato tra il giocatore e/o una società calcistica e un intermediario dovranno risultare da atto scritto prima dell'inizio dell'attività dell'intermediario. Il contratto di rappresentanza dovrà contenere i seguenti elementi essenziali: il nome delle parti, l'ambito delle prestazioni, la durata del rapporto giuridico, il compenso spettante all'intermediario, le condizioni generali di pagamento, la data di conclusione, le disposizioni in materia di risoluzione e la firma delle parti. Se il giocatore è minorenne, il contratto di rappresentanza dovrà essere sottoscritto anche dal tutore o dai tutori legali del giocatore in conformità a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente nel Paese in cui il giocatore è residente.



## **6** **Obblighi di comunicazione e di pubblicazione / pubblicizzazione**

### **1.**

I giocatori e/o le società di calcio sono tenute a portare a conoscenza della rispettiva federazione nazionale (cfr. art. 3 commi 2 e 3) tutte le informazioni relative a ogni e qualsivoglia compenso o pagamento di qualsiasi natura corrisposto o da corrispondere a un intermediario. Su richiesta, i giocatori e/o le società di calcio dovranno inoltre, fuorché nel caso del contratto di rappresentanza, che è soggetto all'obbligo di pubblicità ai sensi del precedente articolo 4, comma 5, mettere a disposizione degli organi competenti delle leghe, delle federazioni nazionali, delle confederazioni e della FIFA tutti i contratti, gli accordi e gli atti sottoscritti con gli intermediari aventi attinenza con le attività di cui alle presenti disposizioni ai fini delle loro indagini. In particolare, i giocatori e/o le società dovranno accordarsi con gli intermediari al fine di garantire che non vi siano ostacoli alla divulgazione delle informazioni e dei documenti di cui sopra.

### **2.**

Ai fini del tesseramento del giocatore tutti i contratti di cui al precedente comma dovranno essere allegati all'accordo di trasferimento oppure – a seconda dei casi – al contratto di lavoro. Le società o i giocatori dovranno assicurarsi che qualsiasi accordo di trasferimento o contratto di lavoro concluso mediante ricorso alle prestazioni di un intermediario rechi il nome e la firma di detto intermediario. Nel caso in cui un giocatore e/o una società non dovesse essersi avvalso delle prestazioni di un intermediario nelle proprie trattative negoziali, la relativa documentazione depositata nell'ambito della corrispondente operazione dovrà specificamente rendere nota tale circostanza.

### **3.**

Alla fine del mese di marzo di ogni anno civile le federazioni dovranno rendere pubblico, ad esempio sul proprio sito Internet ufficiale, i nominativi di tutti gli intermediari registrati, nonché le singole operazioni in cui sono stati coinvolti. Inoltre, le federazioni dovranno anche rendere pubblico l'ammontare complessivo di tutti i compensi o pagamenti corrisposti agli intermediari da parte dei propri giocatori tesserati e da ciascuna delle proprie società affiliate. I dati che devono essere resi pubblici corrispondono al dato totale consolidato riferito a tutti i giocatori unitamente al dato totale consolidato relativo a ciascuna singola società.

### **4.**

Le federazioni potranno altresì mettere a disposizione dei propri giocatori registrati e delle società affiliate qualunque informazione relativa alle operazioni risultate in violazione delle presenti disposizioni che siano giudicate di rilievo in ragione delle corrispondenti irregolarità.

## **7** **Compenso degli intermediari**

### **1.**

L'ammontare del compenso spettante a un intermediario cui sia stato conferito l'incarico di agire per conto di un giocatore dovrà essere calcolato sulla base del reddito lordo di base del giocatore per l'intera durata del contratto.

### **2.**

Le società che si avvalgono delle prestazioni di un intermediario dovranno provvedere alla sua remunerazione mediante corresponsione di una somma forfettaria pattuita prima della conclusione della relativa operazione, la quale potrà anche essere pagata ratealmente d'intesa tra le parti.

### **3.**

Tenuto conto dei diversi regolamenti nazionali, nonché di qualunque disposizione prescrittiva delle leggi nazionali e internazionali, e a titolo di raccomandazione, i giocatori e le società potranno adottare i seguenti parametri di riferimento:

a) L'importo totale del compenso per operazione dovuto a un intermediario cui sia stato conferito l'incarico di agire per conto di un giocatore non dovrà essere superiore al tre per cento (3%) dell'effettivo reddito base lordo del giocatore per l'intera durata del relativo contratto di lavoro.

b) L'importo totale del compenso per operazione dovuto a un intermediario cui sia stato conferito l'incarico di agire per conto di una società nella negoziazione di un contratto di lavoro con un giocatore non dovrà essere superiore al tre per cento (3%) dell'effettivo reddito base lordo del giocatore per l'intera durata del relativo contratto di lavoro.

c) L'importo totale del compenso dovuto a un intermediario cui sia stato conferito l'incarico di agire per conto di una società nella negoziazione di un accordo di trasferimento non dovrà essere superiore al tre per cento (3%) dell'effettiva indennità di trasferimento corrisposta in riferimento al relativo trasferimento del giocatore.

**4.**

Con riguardo ai pagamenti dovuti da una società a un'altra società in relazione a un trasferimento, quali ad esempio l'indennità di trasferimento, l'indennità di formazione o i contributi di solidarietà, le società dovranno accertarsi che gli stessi non vengano versati agli intermediari e che il versamento non sia eseguito da intermediari. In ciò rientrano, a titolo puramente esemplificativo, interessi derivanti da indennità di trasferimento o dal futuro valore di trasferimento di un giocatore. La cessione di crediti è anch'essa vietata.

**5.**

Subordinatamente al successivo art. 7, comma 6, e art. 8, qualsiasi pagamento dovuto a fronte delle prestazioni rese da un intermediario dovrà essere effettuato esclusivamente dal cliente dell'intermediario, direttamente a quest'ultimo.

**6.**

Tuttavia, dopo la conclusione della relativa transazione e salvo approvazione da parte della società, il giocatore potrà esprimere il suo consenso scritto, autorizzando la società a pagare direttamente l'intermediario per suo conto. Il pagamento effettuato per conto del giocatore dovrà riflettere le condizioni di pagamento concordate tra il giocatore e l'intermediario.

**7.**

Ai funzionari, secondo la definizione datane al punto 11 della sezione Definizioni dello statuto della FIFA, è fatto divieto di ricevere in pagamento da un intermediario tutte le competenze corrispostegli in un'operazione o parte di esse. Qualunque funzionario che contravvenga a tale disposizione sarà passibile di sanzioni disciplinari.

**8.**

Ai giocatori e/o alle società che si avvalgono delle prestazioni di intermediari nella negoziazione di un contratto di lavoro e/o un accordo di trasferimento è fatto divieto di corrispondere qualsiasi pagamento a favore di detto intermediario nel caso in cui il giocatore in questione sia minorenne, secondo la definizione datane al punto 11 della sezione Definizioni del Regolamento sullo status e il trasferimento dei giocatori.

## **8** Conflitti d'interesse

### **1.**

Prima di avvalersi delle prestazioni di un intermediario, i giocatori e/o le società dovranno accertarsi che non sussistano e non sia probabile che insorgano conflitti d'interesse con riferimento ai giocatori e/o alle società o agli intermediari.

### **2.**

Non si configura un'ipotesi di conflitto d'interessi nel caso in cui l'intermediario, avendo comunicato per iscritto la possibilità che insorga una situazione di conflitto d'interessi reale o potenziale nei rapporti con l'una o l'altra delle parti coinvolte, con riferimento a una transazione, a un contratto di rappresentanza o a interessi condivisi, ottenga l'espresso consenso scritto delle altre parti coinvolte prima dell'avvio delle relative trattative.

### **3.**

Qualora un giocatore e una società intendano avvalersi delle prestazioni del medesimo intermediario alle condizioni stabilite nel precedente comma 2, il giocatore e la società interessata dovranno prestare preventivo consenso scritto prima dell'avvio delle relative trattative negoziali e dovranno confermare per iscritto la parte (giocatore e/o società) che remunererà l'intermediario. Le parti dovranno informare la federazione di riferimento in merito a tale accordo e, di conseguenza, dovranno fornirle tutti i suddetti documenti scritti nell'ambito della procedura di registrazione (cfr. articoli 3 e 4 di cui sopra).

## **9** Sanzioni

### **1.**

È responsabilità delle federazioni l'irrogazione di sanzioni a carico di qualunque parte sotto la loro giurisdizione che violi le norme del presente Regolamento, il suo statuto o il suo regolamento.

### **2.**

Le federazioni sono tenute a rendere conseguentemente pubbliche eventuali sanzioni disciplinate irrogate a un intermediario e informarne la FIFA. La Commissione disciplinare della FIFA deciderà successivamente in merito all'estensione della sanzione a livello mondiale ai sensi del Codice disciplinare della FIFA.

# **10** Applicazione degli obblighi delle federazioni

## **1.**

La FIFA vigilerà sulla corretta attuazione dei presenti standard/requisiti minimi da parte delle federazioni e potrà adottare misure appropriate qualora i principi stabiliti non fossero rispettati.

## **2.**

Sarà competenza della Commissione disciplinare della FIFA occuparsi di tali aspetti conformemente al Codice disciplinare della FIFA.

# **11** Misure transitorie

## **1.**

Le presenti disposizioni sostituiscono il Regolamento sugli Agenti dei Giocatori nell'ultima versione del 29 ottobre 2007 ed entreranno in vigore il 1° aprile 2015.

## **2.**

Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il precedente sistema di concessione di licenza sarà abbandonato e tutte le licenze esistenti perderanno validità con effetto immediato e dovranno essere restituite alle federazioni che le hanno rilasciate.

## **Allegato 1**

### **Dichiarazione dell'Intermediario per le persone fisiche**

Nome(i):

Cognome(i):

Data di nascita:

Nazionalità:

Residenza (recapito completo comprensivo di telefono/fax ed e-mail):

Io sottoscritto, \_\_\_\_\_  
(nome(i), cognome(i) dell'intermediario)

### **CON LA PRESENTE DICHIARO QUANTO SEGUE:**

1. Mi impegno a rispettare e attenermi a qualunque disposizione prescrittiva delle leggi nazionali e internazionali applicabili, comprese in particolare quelle riguardanti l'integrazione professionale, nello svolgimento delle mie attività di intermediario. Inoltre, nell'ambito dello svolgimento delle mie attività di intermediario, accetto di sottostare agli statuti e ai regolamenti delle federazioni e delle confederazioni, nonché allo statuto e al regolamento della FIFA.
2. Dichiaro che attualmente non ricopro un incarico di funzionario secondo la definizione datane al punto 11 della sezione Definizioni dello statuto della FIFA né ricoprirò un siffatto incarico in un prossimo futuro.
3. Dichiaro di godere di una reputazione impeccabile e, in particolare, confermo che contro di me non sono state pronunciate sentenze penali per illeciti finanziari o atti di violenza.
4. Dichiaro di non avere rapporti contrattuali con leghe, federazioni, confederazioni o con la FIFA che possano comportare un potenziale conflitto di interessi. In caso di dubbio, ogni eventuale contratto sarà reso noto. Riconosco altresì che mi è fatto divieto di lasciare intendere, direttamente o indirettamente, che esista un siffatto rapporto contrattuale con



leghe, federazioni, confederazioni o con la FIFA in riferimento alle mie attività di intermediario.

5. Dichiaro, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Regolamento FIFA sul rapporto con gli intermediari, che non accetterò che vengano effettuati pagamenti da una società a un'altra in riferimento a un trasferimento, quali ad esempio l'indennità di trasferimento, l'indennità di formazione o i contributi di solidarietà.

6. Dichiaro, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del Regolamento FIFA sul rapporto con gli intermediari, che non accetterò pagamenti da alcuna parte qualora il giocatore in questione dovesse essere minorenne secondo la definizione datane al punto 11 della sezione Definizioni del Regolamento sullo status e il trasferimento dei giocatori.

7. Dichiaro che non prenderò parte, direttamente o indirettamente, né sarò in altro modo associato a scommesse, gioco d'azzardo, lotterie ed eventi od operazioni analoghi collegati a partite di calcio. Riconosco che mi è fatto divieto di assumere partecipazioni, attive o passive, in imprese, gruppi, organizzazioni, ecc., che promuovono, favoriscono, organizzano o conducono tali eventi od operazioni.

8. Acconsento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento FIFA sul rapporto con gli intermediari, a che le federazioni ottengano tutte le informazioni su qualunque pagamento, di qualsivoglia natura, effettuato in mio favore da una società o un giocatore per le mie prestazioni di intermediario.

9. Acconsento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento FIFA sul rapporto con gli intermediari, a che leghe, federazioni, confederazioni o la FIFA ottengano, ove necessario, ai fini delle loro indagini, tutti i contratti, gli accordi e i documenti in relazione alle mie attività di intermediario. Parimenti acconsento a che i suddetti organismi ottengano anche eventuale altra documentazione pertinente da qualunque altra parte che fornisca consulenze, agevoli o svolga un ruolo attivo nelle trattative negoziali di cui sono responsabile.

10. Acconsento, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento FIFA sul rapporto con gli intermediari, a che la federazione interessata archivi e tratti dati ai fini della loro pubblicazione.

11. Acconsento, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del Regolamento FIFA sul rapporto con gli intermediari, a che la federazione interessata renda noti i dettagli di eventuali sanzioni disciplinari irrogatemi e ne informi conseguentemente la FIFA.

12. Sono pienamente consapevole del fatto che la presente dichiarazione sarà messa a disposizione dei membri degli organismi competenti della federazione interessata e vi acconsento.

13. Commenti e osservazioni potenzialmente pertinenti:

---

Rilascio la presente dichiarazione, la cui veridicità si basa sulle informazioni e i materiali di cui attualmente dispongo, in buona fede e accetto che la federazione interessata abbia il diritto di effettuare i controlli che dovesse reputare necessari per verificare le informazioni contenute nella presente dichiarazione. Riconosco altresì che, avendo rilasciato la presente dichiarazione, ove una qualunque delle suddette informazioni dovesse subire variazioni, dovrò immediatamente darne comunicazione alla federazione interessata.

---

(Luogo e data)

---

(Firma)

## **Allegato 2**

### **Dichiarazione dell'intermediario per le persone giuridiche**

Ragione sociale della persona giuridica (soggetto giuridico):

Indirizzo della persona giuridica (comprensivo di telefono/fax, e-mail e sito Internet):

Di seguito denominata "persona giuridica"

Nome(i) e cognome(i) della persona debitamente autorizzata a rappresentare la suddetta persona giuridica (soggetto giuridico):

*(NB: è necessario che ogni persona che agisce per conto della persona giuridica compili una Dichiarazione dell'Intermediario separata)*

Io sottoscritto, \_\_\_\_\_

(Nome(i) e cognome(i) della persona che rappresenta la persona giuridica/il soggetto giuridico)

debitamente autorizzato a rappresentare la persona giuridica

### **CON LA PRESENTE DICHIARO QUANTO SEGUE:**

1. Dichiaro che sia io sia la persona giuridica che rappresento rispetteremo qualunque disposizione prescrittiva delle leggi nazionali e internazionali applicabili, comprese in particolare quelle riguardanti l'integrazione professionale, nello svolgimento delle attività di intermediario. Inoltre, nell'ambito dello svolgimento delle attività di intermediario, dichiaro che sia io sia la persona giuridica che rappresento accettiamo di sottostare agli statuti e ai regolamenti delle federazioni e delle confederazioni, nonché allo statuto e al regolamento della FIFA.

2. Dichiaro che attualmente non ricopro un incarico di funzionario secondo la definizione datane al punto 11 della sezione Definizioni dello statuto della FIFA né ricoprirò un siffatto incarico in un prossimo futuro.

3. Dichiaro di godere di una reputazione impeccabile e, in particolare, confermo che contro di me non sono state pronunciate sentenze penali per illeciti finanziari o atti di violenza.

4. Dichiaro che né io né la persona giuridica che rappresento abbiamo rapporti contrattuali con leghe, federazioni, confederazioni o FIFA che possano comportare un potenziale conflitto di interessi. In caso di dubbio, ogni eventuale contratto sarà reso noto. Riconosco altresì che alla persona giuridica è fatto divieto di lasciare intendere, direttamente o indirettamente, che esista un siffatto rapporto contrattuale con leghe, federazioni, confederazioni o FIFA in riferimento alle sue attività di intermediario.

5. Dichiaro, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Regolamento FIFA sul rapporto con gli intermediari, che né io né la persona giuridica che rappresento accetteremo che vengano effettuati pagamenti da una società a un'altra in riferimento a un trasferimento, quali ad esempio l'indennità di trasferimento, l'indennità di formazione o i contributi di solidarietà.

6. Dichiaro, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del Regolamento FIFA sul rapporto con gli intermediari, che né io né la persona giuridica che rappresento accetteremo pagamenti da alcuna parte qualora il giocatore in questione dovesse essere minorenni secondo la definizione datane al punto 11 della sezione Definizioni del Regolamento sullo status e il trasferimento dei giocatori.

7. Dichiaro che né io né la persona giuridica che rappresento prenderemo parte, direttamente o indirettamente, né saremo in altro modo associati a scommesse, gioco d'azzardo, lotterie ed eventi od operazioni analoghi collegati a partite di calcio. Riconosco che sia a me sia alla società che rappresento è fatto divieto di assumere partecipazioni, attive o passive, in imprese, gruppi, organizzazioni, ecc., che promuovono, favoriscono, organizzano o conducono tali eventi od operazioni.

8. Per conto della persona giuridica che rappresento, acconsento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento sul rapporto con gli intermediari della FIFA, a che le federazioni ottengano tutte le informazioni su qualunque pagamento, di qualsivoglia natura, effettuato a favore della persona giuridica da una società o un giocatore per le proprie prestazioni di intermediario.

9. Per conto della persona giuridica che rappresento, acconsento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento sul rapporto con gli intermediari della FIFA, a che leghe, federazioni, confederazioni o FIFA ottengano, ove necessario, ai fini delle loro indagini, tutti i contratti, gli accordi e i documenti in relazione alle mie attività di intermediario della persona giuridica. Parimenti acconsento a che i suddetti organismi ottengano anche

eventuale altra documentazione pertinente da qualunque altra parte che fornisca consulenze, agevoli o svolga un ruolo attivo nelle trattative negoziali di cui la persona giuridica che rappresento è responsabile.

10. Per conto della persona giuridica che rappresento, acconsento, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento FIFA sul rapporto con gli intermediari, a che la federazione interessata archivi e tratti dati ai fini della loro pubblicazione.

11. Per conto della persona giuridica che rappresento, acconsento, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del Regolamento FIFA sul rapporto con gli intermediari, a che la federazione interessata renda noti i dettagli di eventuali sanzioni disciplinari irrogatemi e ne informi conseguentemente la FIFA.

12. Sono pienamente consapevole del fatto che la presente dichiarazione sarà messa a disposizione dei membri degli organismi competenti della federazione interessata e vi acconsento.

13. Commenti e osservazioni potenzialmente pertinenti:

---

Rilascio la presente dichiarazione, la cui veridicità si basa sulle informazioni e i materiali di cui attualmente dispongo, in buona fede e accetto che la federazione interessata abbia il diritto di effettuare i controlli che dovesse reputare necessari per verificare le informazioni contenute nella presente dichiarazione. Riconosco altresì che, avendo rilasciato la presente dichiarazione, ove una qualunque delle suddette informazioni dovesse subire variazioni, dovrò immediatamente darne comunicazione alla federazione interessata.

---

(Luogo e data)

---

(Firma)